



COMUNE DI PARMA

REGOLAMENTO
PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 13 dicembre 2012 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.53 del 25 giugno 2013 e successivamente modificato con atto di Consiglio Comunale n.36 del 27 maggio 2014 e modificato con deliberazione di CC n.94 del 5/11/2018

Sommario

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 - Principi e criteri	3
Art. 2 - Oggetto e ambito di applicazione	3
CAPO II - DISCIPLINA DELL'IMPOSTA	3
Art. 3 - Presupposto d'imposta	3
Art. 4 - Soggetto passivo	3
Art. 5 – Responsabile del pagamento dell'imposta	4
Art. 5 bis – Adempimenti del Gestore della struttura ricettiva	4
Art. 5 ter – Obblighi dei gestori dei portali telematici e dei soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e prenotazione alberghiera online	5
Art. 6 - Determinazione dell'imposta	5
Art. 7 Esenzioni	7
Art. 8 - Attività di controllo e di accertamento dell'imposta	8
Art. 9 - Sanzioni	8
CAPO III - DISPOSIZIONI FINALI	9
Art. 10 - Tavolo Tecnico	9
Art.11 – Norma Finale	9
Art.12 – Entrata in vigore	9

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Principi e criteri

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi ed in generale dall'ordinamento giuridico tributario, il Comune istituisce e disciplina l'imposta di soggiorno nel rispetto dei criteri di gradualità in proporzione al prezzo con riferimento alla classificazione della struttura ricettiva fissato dalla legge per notte di soggiorno, al fine di finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Art. 2 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Oggetto del presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/97, è l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno, in attuazione dell'art. 4 del D.Lgs.14.03.2011, n. 23.
2. Il gettito dell'imposta di soggiorno è destinato interamente a finanziare gli interventi per il turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, per la manutenzione, fruizione ed il recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

CAPO II - DISCIPLINA DELL'IMPOSTA

Art. 3 - Presupposto d'imposta

1. Presupposto d'imposta è il soggiorno per notte in strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extra-alberghiere situate nel territorio del Comune di Parma, come definite dalla normativa in materia di turismo, nonché gli immobili destinati alla locazione breve di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n.50 convertito in legge 21/06/2017, n.96.
2. L'imposta è dovuta per persona e per ciascun soggiorno per notte fino ad un massimo di cinque (5) pernottamenti consecutivi. Si ha consecutività anche quando nello stesso soggiorno sono coinvolte più strutture ricettive.

Art. 4 - Soggetto passivo

1. Soggetto passivo dell'imposta è il soggetto, non residente nel Comune di Parma, che pernotta nelle strutture ricettive, di cui al precedente articolo 3, situate nel territorio del Comune.
2. Il soggetto passivo è tenuto, entro il termine di ciascun soggiorno, a corrispondere l'imposta dovuta al Comune direttamente al Responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno; il Responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno rilascia al soggetto passivo la ricevuta del versamento d'imposta effettuato.
3. Qualora il pagamento del soggiorno avvenisse successivamente, il Responsabile del

pagamento dell'imposta di soggiorno deve comunque riversare al comune l'imposta di soggiorno relativa, secondo quanto previsto all'articolo successivo, secondo il principio di competenza e non di cassa.

4. In caso di pagamento anticipato del soggiorno attraverso intermediario immobiliare o portale telematico, l'obbligo è assolto anche tramite il pagamento effettuato a soggetto che abbia assunto su di sé, tramite convenzione con il Comune di Parma, gli obblighi della struttura ricettiva.

Art. 5 – Responsabile del pagamento dell'imposta

1. Per Responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno si intendono tutti i soggetti che incassano i canoni o i corrispettivi del soggiorno, ovvero che intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, e nello specifico:
 - a. Gestore della struttura ricettiva
 - b. Soggetto che esercita attività di intermediazione immobiliare
 - c. Soggetto che gestisce i portali telematici
2. Il Responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, quale agente contabile, ha l'obbligo di rendere il conto giudiziale della gestione compilato entro il termine ultimo del 31 gennaio dell'anno solare successivo.
3. Il conto giudiziale, debitamente sottoscritto, è trasmesso preferibilmente mediante procedure informatiche, nel rispetto dei principi di semplificazione amministrativa e d'informatizzazione.

Art. 5 bis – Adempimenti del Gestore della struttura ricettiva

1. Il gestore della struttura ricettiva è tenuto ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'istituzione ed applicazione dell'imposta di soggiorno, anche mediante materiale informativo all'uopo predisposto.
2. Il gestore della struttura ricettiva, presso la quale è ospitato il soggetto passivo tenuto al pagamento dell'imposta, provvede per conto del Comune alla riscossione, rilasciando al cliente quietanza dell'avvenuto pagamento e provvede al riversamento al Comune di quanto versato a titolo d'imposta.
3. Il gestore della struttura ricettiva effettua il riversamento al Comune o al soggetto incaricato della riscossione dell'imposta delle somme dovute a titolo d'imposta entro il sedicesimo giorno successivo alla fine di ciascun trimestre solare con le seguenti modalità:
 - a. mediante bonifico bancario, allo sportello o in via telematica su apposito conto corrente dedicato;
 - b. altre forme o modalità di pagamento attivate dall'Amministrazione Comunale.
4. Qualora l'imposta di soggiorno riscossa nel corso del trimestre, sia inferiore ad euro 17,00, la

stessa può essere riversata al raggiungimento della soglia di €17,00 alla scadenza successiva, fermo restando l'obbligo di compilazione della dichiarazione di cui al successivo comma 6.

5. Il gestore della struttura ricettiva risponde direttamente nei confronti del Comune del corretto ed integrale riversamento dell'imposta pagata dal cliente.
6. Il gestore della struttura entro il quindicesimo giorno successivo ad ogni mese dichiara il numero dei pernottamenti, compresi i pernottamenti esenti ai sensi del successivo art. 7.
7. Il gestore della struttura ricettiva deve annualmente dichiarare, al Comune, entro il 31 gennaio dell'anno successivo il numero dei soggetti passivi, che hanno pernottato nel corso dell'anno precedente nella struttura, e la durata del soggiorno, compresi i pernottamenti esenti ai sensi del successivo articolo 7, e comunque ogni altro dato necessario alla corretta determinazione del tributo. La dichiarazione richiesta può essere trasmessa anche in via telematica.
8. I versamenti di cui ai commi 3 e 4 e le dichiarazioni di cui ai commi 6 e 7 vanno resi in modo distinto per ciascuna struttura ricettiva anche nel caso di più strutture aventi lo stesso gestore.
9. Per i soggiorni effettuati a cavallo dei trimestri il versamento va fatto in relazione al trimestre in cui il soggiorno termina.
10. Qualora dopo il versamento dell'imposta si verificassero perdite per inesigibilità del credito, con il supporto di idonea documentazione che attesta il carattere definitivo della perdita, la struttura ricettiva può procedere alla deduzione degli importi relativi in occasione del primo versamento utile.
11. Qualora vi sia un rifiuto al pagamento da parte del soggetto passivo d'imposta, il gestore dovrà raccogliere in forma scritta una dichiarazione nominativa, indicante numero e nome dei soggetti soggiornanti comprensivi di codice fiscale, durata del soggiorno e ogni ulteriore elemento atto a consentire al Comune l'esazione coattiva dell'imposta.
12. Il gestore deve conservare tutta la documentazione relativa all'imposta di soggiorno, in quanto avente natura fiscale per almeno 5 anni.

Art. 5 ter – Obblighi dei gestori dei portali telematici e dei soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e prenotazione alberghiera online

1. I gestori di portali telematici ed i soggetti che esercitano attività di intermediazioni immobiliare e prenotazione alberghiera online, che incassano il canone o il corrispettivo, ovvero intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno e pertanto sono soggetti agli obblighi previsti all'art. 5 bis del presente regolamento.
2. Le modalità operative per l'attuazione dei suddetti obblighi e per consentire l'attività di controllo, possono essere definite con apposito atto di convenzione.

Art. 6 - Determinazione dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è dovuta per persona e per notte di soggiorno, cioè per pernottamento,

in strutture ricettive situate nel territorio del Comune di Parma. E' escluso, pertanto, dall'imposta il day-use.

2. L'imposta è determinata secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo per notte di soggiorno, con riferimento alla tipologia e quindi alla classificazione delle strutture ricettive, in considerazione delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime.
3. La misura dell'imposta è differenziata in base ai criteri ed entro il limite massimo stabiliti dalla legge, secondo la misura distinta per categoria di classificazione delle strutture ricettive.
4. Le tariffe dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, Lettera f) del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni, entro la misura massima stabilita dalla legge e sulla base dei criteri generali definiti dal Consiglio Comunale.
5. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per numero di pernottamenti.
6. Le tariffe giornaliere relative all'imposta, di cui ai commi precedenti, saranno applicate con gradualità e proporzionalità tenuto conto della classificazione prevista dalla Legge regionale sul turismo, con la seguente articolazione:

Classificazione strutture ricettive (L.R. 28 luglio 2004, n. 16)
Alberghi ¹ a 4 stelle, 4 stelle superior, 5 stelle e 5 stelle lusso Residenze turistico-alberghiere (R.T.A. – Residence) ² a 4 stelle Case e appartamenti vacanze (C.A.V. - gestione imprenditoriale) ³ a 4 soli Strutture agrituristiche ⁴ a 5 margherite
Alberghi a 3 stelle e 3 stelle superior Residenze turistico-alberghiere (R.T.A. – Residence) a 3 stelle Case e appartamenti vacanza (gestione imprenditoriale) a 3 soli Strutture agrituristiche a 3-4 margherite Campeggi ⁵ e Villaggi turistici ⁶ a 3-4 stelle
Case e appartamenti per vacanza (gestione non imprenditoriale) Appartamenti ammobiliati per uso turistico
Alberghi a 1 e 2 stelle Residenze turistico-alberghiere (R.T.A. – Residence) a 2 stelle Case e appartamenti vacanze (gestione imprenditoriale) a 2 soli
Case per ferie, ostelli, affittacamere (room & breakfast, locande) Strutture ricettive all'aria aperta non aperte al pubblico Attività saltuaria di alloggio e prima colazione (B&B - bed and breakfast) Strutture agrituristiche e strutture per il turismo rurale
Immobili oggetto di locazione breve e siti internet di prenotazione alberghiera effettuata per mezzo di portali online o di intermediari telematici

CLASSIFICAZIONE L.R.E.R. 16/2004 e s.m.i.

- 1) Alberghi = da 1 a 5 stelle o cinque stelle lusso *con possibilità di classifiche intermedie definite superior*".
- 2) R.T.A. = da 1 a 4 stelle.
- 3) C.A.V. in forma imprenditoriale = da 2 a 4 soli
- 4) Strutture agrituristiche da 1 a 5 margherite
- 5) Campeggi = da 1 a 4 stelle
- 6) Villaggi turistici = da 2 a 4 stelle.

7. L'imposta dovuta sui canoni o corrispettivi del soggiorno, incassati direttamente da soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o gestiscono portali telematici, viene liquidata, in deroga alle classi tariffarie di cui al comma 6, con l'applicazione di una tariffa in misura percentuale sul costo della camera o appartamento (comprensivo di eventuale colazione, al netto di IVA e di eventuali servizi aggiuntivi) con il limite massimo di 5 euro a persona per notte di soggiorno. La misura percentuale della tariffa viene deliberata con apposito atto di Giunta unitamente alle tariffe di cui ai precedenti commi.

Art. 7 Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a. i minori
 - b. i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale in ragione di un accompagnatore per paziente;
 - c. i genitori o accompagnatori che assistono minori di anni diciotto e portatori di handicap non autosufficienti degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio in ragione di due persone per paziente;
 - d. i soggetti che soggiornano per effettuare terapie riabilitative;
 - e. i soggetti che soggiornano per prestare servizio di volontariato per eventi straordinari o di emergenza;
 - f. i soggetti che soggiornano causa eventi e calamità naturali;
 - g. i soggetti che soggiornano per motivi di studio, iscritti alla Scuola Media Superiore, a Corsi di formazione professionale, all'Università e all'Alta Formazione post universitaria, ivi compresi i tirocini, fino al 32° anno di età compreso;
 - h. gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che presentano attività di assistenza a gruppi organizzati;
 - i. i dipendenti del gestore della struttura ricettiva che ivi svolgono la loro attività lavorativa;
 - j. il personale appartenente alle forze o corpi armati statali, alle forze di polizia

provinciali o locali, nonché al corpo nazionale dei vigili del fuoco e alla protezione civile che soggiornano per esigenze di servizio, e non per servizi pagati da privati;

k. gli ospiti a titolo gratuito per promozione da parte della struttura ricettiva;

2. Condizione necessaria per godere dell'esenzione di cui alle lett. b), c) e d) è la presentazione da parte dell'interessato, al Responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, della certificazione della struttura sanitaria o di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante la terapia ed il relativo periodo delle prestazioni.
3. Condizione necessaria per godere dell'esenzione di cui alla lett.g) è la presentazione da parte dell'interessato, al Responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, della certificazione della struttura scolastica/formativa, universitaria/post universitaria o del tirocinio oppure di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante i requisiti.
4. Il numero dei pernottamenti conteggiabili ai fini dell'esenzione di cui ai commi 2 e 3 sono tutti quelli finalizzati allo scopo indicato, quindi anche il pernottamento nella notte precedente.

Art. 8 - Attività di controllo e di accertamento dell'imposta

1. Il Comune effettua, secondo i termini e le modalità previsti dalle vigenti normative in materia fiscale, il controllo dell'imposta di soggiorno. Il responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno gestore della struttura ricettiva, così come il, è tenuto a fornire, su richiesta dell'Amministrazione o della società incaricata della riscossione del tributo, atti e documenti comprovanti la dichiarazione resa ai sensi del citato articolo 5 bis del presente Regolamento.
2. Per l'accertamento, la riscossione e i rimborsi nonché per la disciplina generale dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui ai commi da 161 a 169 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e comunque le disposizioni normative sui tributi locali.

Art. 9 - Sanzioni

1. Le violazioni tributarie sono formalmente contestate nel rispetto dei principi generali ed irrogate secondo le modalità stabiliti dal Decreto Legislativo n. 472/1997 e successive modificazioni.
2. L'omesso, parziale o tardivo pagamento dell'imposta da parte del soggetto passivo è accertato con le modalità di cui all'art.1 commi 161 e seguenti del D.Lgs. 296/06 e sanzionato con irrogazione della sanzione tributaria pari al 30% dell'imposta non versata (art.13 del D.Lgs.471/97). In caso di contenzioso è competente la Commissione Tributaria Provinciale di Parma.
3. Il rifiuto della compilazione della dichiarazione in caso di rifiuto di versamento da parte del soggetto passivo è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 25 ad euro 500 prevista per la violazione di norme regolamentari, con l'osservanza delle norme di cui al capo I sez.I e II della L.689/81 e s.m.i.
4. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento dell'imposta da parte del Responsabile del

pagamento dell'imposta di soggiorno si applica la sanzione di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo n. 471/1997 e successive modificazioni.

5. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui al precedente articolo 5 bis, e per ogni altra violazione delle disposizioni di cui al presente Regolamento da parte del Responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, si applica, salvo specifica disposizione normativa, la sanzione pecuniaria di cui all'articolo 7 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni, con il procedimento di cui alla Legge n. 689/1981 e s.m.i..
6. Il Responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 25 ad euro 500 prevista per la violazione di norme regolamentari, con l'osservanza delle norme di cui al capo I sez.I e II della L.689/81 e s.m.i. nel caso in cui non ottemperi agli obblighi di:
 - a. richiedere il pagamento dell'imposta contestualmente all'incasso del corrispettivo,
 - b. raccogliere e detenere la dichiarazione in caso di rifiuto di versamento da parte dell'ospite,
 - c. raccogliere e detenere la dichiarazione in caso di fruizione di esenzione al pagamento dell'ospite

CAPO III - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 10 - Tavolo Tecnico

1. E' costituito un tavolo tecnico con funzioni consultive e progettuali, composto dai rappresentanti dell'Amministrazione Comunale e delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative del comparto ricettivo per tali intendendosi le associazioni datoriali che sottoscrivono il contratto collettivo nazionale del settore turismo o a cui queste fanno riferimento sul territorio;
2. Il tavolo tecnico è convocato dall'assessore competente e si riunirà periodicamente (almeno una volta ogni trimestre) per monitorare l'applicazione dell'imposta con particolare riferimento ai temi di cui all'art. 7 del presente regolamento, alle eventuali problematiche di carattere tecnico e all'effettivo impiego del gettito dell'imposta.

Art.11 – Norma Finale

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti in materia, in quanto compatibili.

Art.12 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento modifica ed integra i precedenti adottati dal Consiglio Comunale ed entra in vigore dal 1 gennaio 2019.